

68. PRETURA DI MILANO - ordinanza 10 maggio 1991 - *Est.* SFORZA - Soc. Merloni Termosanitari c. Jacuzzi Europe.

*Il Giurì e l'autorità giudiziaria ordinaria operano su piani diversi: il primo occupandosi di questioni che attengono alla deontologia commerciale e la seconda di atti che comportano un giudizio di slealtà ben potendo essere violate le regole di correttezza che il giurì applica senza che ne discenda un'automatica violazione di legge (1).*

(Omissis) Va preliminarmente affermata la competenza del pretore adito dovendosi individuare in Milano il luogo in cui l'evento dannoso si pretende realizzato in quanto in questa città vennero pubblicati i messaggi pubblicitari in questione.

Nel merito il ricorso non può essere accolto.

Notasi che i ricorrenti chiedono che questo pretore autorizzi la pubblicazione su taluni periodici del provvedimento emesso dal Giurì di autodisciplina il 5 dicembre 1990, ovvero di altro che il giudice reputi idoneo e opportuno, sempre collegato alla decisione del Giurì e che ad esso si riferisca.

La particolarità del caso in decisione consiste nel fatto che i ricorrenti non chiedono un autonomo accertamento di un illecito concorrenziale da parte del giudice ordinario, assumendo la decisione del Giurì come un fatto storico degno di se stesso di essere oggetto di diffusione tra il pubblico.

Si osserva innanzitutto, che difetta il pericolo di un danno imminente e irreparabile. Appare del tutto pacifico che la campagna pubblicitaria della Jacuzzi era stata programmata per la durata di due mesi tra settembre e l'ottobre 1990, e che in ogni caso essa è completamente cessata dopo la pronuncia sfavorevole del Giurì. L'evento dannoso si è, pertanto, esaurito e non esiste alcun elemento per ritenere che la campagna pubblicitaria di quel tipo possa riprendere, anche per la dichiarata volontà della Jacuzzi di adeguarsi alla detta pronuncia. È evidente, che taluni effetti dei messaggi pubblicitari possono anche permanere nel tempo quanto permangono nella memoria del pubblico ma, a parte che non sussiste alcuna prova del permanere di una situazione di danno di gravità tale da giustificare un provvedimento di urgenza, tali effetti sono difficilmente cancellabili dalla mente anche con la pubblicazione del provvedimento.

Si aggiunga, che appare del tutto anomalo che venga richiesto un ordine di pubblicazione separatamente dall'accertamento di un comportamento rilevante quale illecito sul piano civile. In effetti, nella pronuncia del Giurì non esiste alcun accertamento di questo tipo e, anche se vi fosse, sarebbe del tutto ininfluenza nella sede giudiziaria ordinaria. È del resto pacifico che il Giurì e l'autorità giudiziaria ordinaria operano su piani diversi, il primo occupandosi di questioni che attengono alla deontologia commerciale e la seconda di atti che comportano un giudizio di slealtà concorrenziale, ben potendo essere violate le regole di correttezza che il Giurì applica senza che ne discenda un'automatica violazione di legge. Del resto, come giustamente si è osservato, la parte interessata avrebbe potuto chiedere allo stesso Giurì un provvedimento comportante la pubblicazione della decisione né ora può pretendere di correggere la propria inerzia. Nei riguardi del pubblico, poi, la pubblicazione di un provvedimento del Giurì sarebbe stato percepito con una gravità ben diversa rispetto alla pubblicazione di un ordine del giudice, proprio perché comunemente percepito il fatto che un provvedimento giudiziario presuppone l'accertamento dell'illecito inteso quale violazione di legge e non semplicemente di regole di buona condotta. Va poi considerato che con alta probabilità, data la situazione di tempo trascorsa dalla cessazione della campagna pubblicitaria, e la sopra rilevata inesistenza di un pregiudizio attuale o potenziale, ben difficilmente sarebbe stato accoglibile anche un provvedimento di merito comportante l'accertamento di norme relative alla concorrenza di cui agli art. 2598ss. c.c., cosa evidentemente ben meditata dai ricorrenti, i quali si sono guardati dal riproporre in questa sede la vicenda di merito e dal chiedere un provvedimento sanzionatorio del comportamento della Jacuzzi afferente al merito, giungendo, peraltro, a sovrapporre nell'esposizione di fatto le questioni decise dal Giurì con quelle teoricamente azionabili davanti al giudice.

Si rileva infine che l'ordine di pubblicazione del provvedimento è accessorio al provvedimento di merito stesso, e non ha una propria vita autonoma al di fuori di una inibitoria assunta con sentenza o anche con provvedimento d'urgenza.

Pertanto, non sussistendo i presupposti cui all'art. 700 c.p.c., il ricorso va respinto. (Omissis).